



Premessa

Il Fondo istituito per favorire la ripresa delle attività delle imprese alluvionate consente l'accesso a un finanziamento agevolato, ancorché a costo nullo fino a 100 mila Euro, e molto contenuto, fino a 150 mila, per cui è diverso da un'erogazione a ristoro, che si spera avvenga in tempi brevi da parte del Governo nazionale.

Il finanziamento può coprire esigenze d'investimento e di liquidità secondo le necessità dell'impresa.

La **precondizione** fondamentale per l'accesso al Fondo indicata nella La Legge Regionale 13/2022 è quella di: aver “**subito danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 settembre 2022**”.

Tale indicazione è stata declinata dalla DGR n. 1211/2022 in strumenti di “finanziamento per liquidità per sanare i **danni subiti dall'alluvione e/o per riaprire l'attività**”.

Il finanziamento può coprire esigenze di investimento e di liquidità, in relazione alle necessità dell'impresa. Le modalità di accesso variano a seconda del Comune in cui è ubicata l'impresa, i comuni sono suddivisi nelle seguenti due fasce.

1. per le imprese che rientrano nell'elenco dei comuni fortemente danneggiati¹ (Acqualagna, Cagli, Cantiano, Frontone, Pergola e Serra Sant'Abbondio, Arcevia, Barbara, Corinaldo, Genga, Ostra, Ostra Vetere, Sassoferrato, Senigallia, Serra de' Conti, Trecastelli, Castelleone di Suasa), e per le imprese degli altri comuni delle provincie di Pesaro-Urbino e Ancona, e della provincia di Macerata nella parte confinante con la provincia di Ancona, l'ammissibilità è automatica a fronte di una autodichiarazione;
2. per le imprese situate in comuni diversi da quelli indicati ai due punti precedenti, la richiesta di accesso al Fondo è ammissibile solo in presenza della compilazione avvenuta del modello C1 ex ordinanza n. 922/2022, diversamente la domanda è solamente ricevibile ma non liquidabile, fino a che il Comune di ubicazione dell'impresa non venga incluso in una ordinanza della Protezione civile Nazionale o in un successivo atto del Commissario delegato.

In relazione alla **copertura assicurativa** che l'impresa possiede, per evitare che l'impresa abbia la possibilità di rivalersi sull'assicurazione e quindi di disporre già delle risorse per riprendere l'attività, appropriandosi di un contributo senza che ne abbia l'effettiva necessità, occorre valutare l'entità del danno subito al netto delle eventuali coperture assicurative, considerando il danno come quello che effettivamente rimane in capo all'impresa, inclusa la perdita per la sospensione dell'attività.

In caso di **restituzione anticipata del prestito**, va eseguito il calcolo degli interessi attualizzati effettivamente pagati all'istituto creditizio e restituita la somma eccedente del contributo.

¹ Inclusi nel decreto del Commissario delegato agli eventi metereologici di settembre 2022, n. 4 del 30 settembre 2022.



TABELLA QUESITI E RISPOSTE

Richiesta ID	Quesito (n.)	Quesito	Risposta
1382183 - 07/11/2022	1	Nella determinazione dei danni subiti è possibile considerare anche i costi indiretti (ad esempio lucro cessante: alcune aziende hanno avuto l'attività sospesa per oltre 30 giorni e/o hanno dovuto riaprire in altre location con costi aggiuntivi)	<p>Devono essere considerati tutti i costi collegati a un danno fisico-strutturale dovuto all'evento alluvionale, che possono aver comportato la sospensione dell'attività.</p> <p>Tali danni si potranno commisurare al mancato fatturato mensile o a commesse inevase o mancate, da auto dichiarare e verificare in sede di controllo, anche attraverso il raffronto con precedenti bilanci o dichiarazioni dei redditi.</p> <p>La semplice sospensione dell'attività priva di danni fisico-strutturali non consente l'accesso al contributo, mentre i costi collegati alla riapertura in altro luogo per indisponibilità delle strutture utilizzate per l'attività lavorativa fino a prima degli eventi alluvionali possono essere considerati qualora ciò avvenga sempre all'interno del territorio delle Marche.</p>
	2	L'ammontare dei danni dichiarato nell'atto notorio deve corrispondere all'ammontare del finanziamento sottostante alla richiesta di contributo o possono esserci delle differenze?	L'ammontare del finanziamento sottostante deve essere pari o minore all'importo dei danni auto dichiarati dall'impresa. <u>Come meglio specificati al punto 1.</u>
	3	Nel caso in cui l'assicurazione avesse già coperto parte dei danni subiti, l'importo del finanziamento deve essere diminuito del premio ricevuto?	Sì
	4	Nel caso in cui l'impresa dovesse restituire parte del contributo di cui ha beneficiato (per estinzione anticipata o passaggio a sofferenza o altri casi previsti dall'Avviso), come si calcola il contributo da restituire?	L'impresa deve restituire la quota di contributo associata agli oneri effettivamente non sostenuti. Pertanto, nel caso in cui si verificasse un evento che da Avviso determina la restituzione parziale del contributo, occorre procedere come segue, precisando che la quota di contributo correlata agli oneri del Confidi non deve essere restituita dall'impresa, in considerazione del fatto che l'impresa ha integralmente sostenuto quel costo:



			<p>a. Riprendere il file di calcolo con il quale era stato calcolato inizialmente il contributo (come da ultima versione allegata al DDSET IACR n. 531/2022) e considerare gli importi riportati nelle colonne G e P denominate "Quote interessi attualizzate ai fini del calcolo dell'ESL";</p> <p>b. Identificare all'interno del file, di cui al punto precedente, la rata immediatamente antecedente alla data dell'evento che ha determinato la restituzione anticipata del contributo;</p> <p>c. L'importo del contributo in c/interessi da richiedere al beneficiario finale è pari alla differenza tra l'importo del contributo già liquidato per la sola quota interessi e:</p> <p>a. Nel caso del Fondo "Alluvione", la sommatoria dei valori riportati nelle celle delle colonne G e P, di cui sopra, relativi alle rate comprese tra la prima in assoluto e quella relativa al precedente punto b);</p> <p>b. Nel caso del Fondo "Eventi bellici", il 70% della sommatoria dei valori riportati nelle celle delle colonne G e P, di cui sopra, relativi alle rate comprese tra la prima in assoluto e quella relativa al precedente punto b);</p>
5	All'Art.8) del Bando non ci è chiaro il seguente passaggio: "per quanto riguarda il calcolo dell'ESL, coerentemente a quanto riportato dalla comunicazione disponibile al link: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates_en , si riporterà come tasso agevolato quello effettivamente rimborsato alle imprese attraverso il Fondo": Cosa si intende per tasso	Si intende il TAN del finanziamento sottostante, quale tasso oggetto di agevolazione, nel rispetto dei limiti e delle peculiarità previste dalla tabella di cui al comma 1 del paragrafo 2 dell'Avviso.	



		rimborsato alle imprese attraverso il fondo?	
1385353 - 08/11/2022	1	Nel caso di un'impresa con sede fuori dai Comuni ammissibili per partecipare deve avere precedentemente inviato modello C1 ex ordinanza n.922/2022 o è sufficiente che dimostri di aver subito danni?	Si. In tale caso, l'impresa deve almeno dimostrare di aver subito dei danni collegati all'alluvione. Si veda il punto 2 in Premessa.
	2	Il bando prevede che in caso di estinzione anticipata del finanziamento venga richiesta la restituzione del contributo; si chiede se la restituzione sia dovuta anche nel caso in cui l'estinzione avvenga a seguito della liquidazione di contributi statali;	È facoltà dell'impresa utilizzare l'eventuale contributo statale per estinguere il finanziamento e, qualora ciò avvenisse, occorrerà calcolare la quota di contributo non più percepita come descritto in risposta al quesito n. 4 della richiesta n. 1382183 - 07/11/2022.
	3	Si chiede se nella determinazione dell'ammontare dei danni subito, per le fatture ed i preventivi debba essere considerato il solo l'imponibile o l'ammontare comprensivo di iva;	L'IVA è considerabile nella quantificazione del danno tramite fatture e preventivi solo qualora costituisca per l'impresa un importo non recuperabile.
	4	Per quanto riguarda la finalità delle operazioni, è necessario impostare le operazioni come liquidità oppure come investimento? La tipologia di scelta ha impatti su diversi aspetti tecnici e dal punto di vista della controgaranzia;	Le operazioni possono essere impostate secondo le consuete procedure del Confidi, a patto che la liquidità del finanziamento venga utilizzata per sanare i danni subiti dall'alluvione e/o riaprire l'attività, nel rispetto di quanto indicato in risposta al quesito n. 1 della richiesta n. 1382183 del 07/11/2022.
	5	Il soggetto che presenta domanda a valere sulla L.R. n. 13/2022 può diventare Socio del Confidi? Nel caso di cliente già Socio e se presenta i requisiti in termini di ammontare di garanzie già rilasciate, il Confidi può	Né la Legge, né le Delibere di Giunta pongono dei divieti a riguardo. Pertanto, in considerazione della natura temporanea delle quote sociali di un Confidi, tale voce non rientra tra le spese agevolabili e al tempo stesso il Confidi può agire secondo le proprie procedure interne.



		richiedere l'adeguamento della quota sociale?	
	6	Se un cliente presenta una domanda a valere sulla misura "A - alluvione" per un importo superiore rispetto a quello agevolabile (€ 150.000,00), le competenze del Confidi sono comunque fissate ad € 4.000,00 (complessivi, tra commissioni di garanzia e diritti di segreteria)?	Sì, occorre rispettare quanto previsto dall'Avviso allegato al DDSET IACR n. 496/2022 per il Fondo collegato agli eventi alluvionali, cioè che il contributo pubblico copre integralmente gli "oneri dei Confidi relativi (ad esclusione di eventuali azioni/quote del Confidi e di eventuali pegni/cauzioni), che non possono eccedere lo 0,4% annuo dell'importo nominale della garanzia rilasciata" e che "non è consentito il superamento di tale valore, pena l'inammissibilità del contributo stesso."
	7	Il ricorso alla riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI (L. 662/96) è obbligatorio? In caso di risposta negativa, il Confidi è libero di poter valutare gli strumenti di mitigazione del rischio più opportuni, come ad esempio al Fondo POR FESR Marche 2014-2020 o al Fondo MISE?	Il ricorso alla riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI non è obbligatorio, quindi è facoltà del Confidi individuare l'eventuale riassicurazione per la copertura del proprio rischio, in linea con quanto previsto dall'Avviso di cui al DDSET IACR n. 496/2022.
	8	In merito alla misura "A - alluvione", un cliente potrebbe richiedere più finanziamenti purché non venga superato l'importo massimo agevolabile (€ 150.000) e l'importo massimo di contributo (€ 26.500)? Può, in caso, richiederli a due Confidi diversi? Ad esempio, € 75.000 ad un Confidi ed € 75.000 ad un altro? In tal caso, come si devono considerare i limiti di costo massimo per ogni Confidi, dato che la quota massima rimborsabile è pari ad € 4.000?	L'impresa, nel rispetto dei limiti di cui alla risposta al quesito n. 2 alla richiesta n. 1382183 - 07/11/2022, l'impresa può richiedere più finanziamenti nei limiti massimi previsti per il finanziamento e per il contributo; per quest'ultimo devono essere altresì rispettati i limiti massimi previsti sia per la quota interessi, sia per la quota oneri Confidi.
	9	Un cliente può presentare (e in caso ottenere) domanda a valere sulla misura "A - alluvione" ad	Sì.



		un Confidi e una domanda a valere sulla misura "B - Conflitto Ucraina-Russia" ad un altro Confidi?	
	10	Nella dichiarazione di atto notorio per la misura "A - alluvione", a differenza della dichiarazione prevista per la misura B "Conflitto Ucraina-Russia", non viene richiesta la regolarità contributiva dell'impresa (DURC regolare). Ci confermate che per la misura dedicata all'alluvione, quindi, non è necessario avere tale documento in regola?	Per il Fondo collegato all'alluvione non è necessario richiedere il DURC.
	11	Relativamente alla misura "B - Conflitto Ucraina-Russia", nel documento denominato "Allegato A", non è specificata la percentuale massima di garanzia rilasciabile dal Confidi; inoltre, relativamente ai costi, la commissione massima annuale (0,60%) e l'importo complessivo totale (€ 4.500,00) sono menzionati solamente ai fini del contributo massimo concedibile. Ciò significa che il Confidi, pur rispettando l'applicazione dello 0,60% annuale, può chiedere al cliente costi complessivi (commissioni e diritti di segreteria) superiori ad € 4.500,00 ma il contributo "coprirà" al soggetto richiedente i costi del Confidi solo fino a tale importo?	Ciò non è consentito, in virtù di quanto disposto dall'Avviso allegato al DDSET IACR n. 496/2022 prevede nell'Avviso e in particolar modo che il contributo del Fondo Ucraina viene così determinato per la quota di oneri Confidi: <ol style="list-style-type: none">1. Copertura integrale degli oneri dei Confidi relativi (ad esclusione di eventuali azioni/quote del Confidi e di eventuali pegni/cauzioni), che non possono eccedere lo 0,6% annuo dell'importo nominale della garanzia rilasciata; non è consentito il superamento di tale valore, pena l'inammissibilità del contributo stesso.2. Valore massimo di € 4.500,00.
	12	Nei casi in cui l'impresa, oltre alla autodichiarazione per i danni subiti, ci presenti dei preventivi	L'autodichiarazione e i preventivi sono sufficienti per procedere con la liquidazione del contributo, fatta salva



		<p>(non fatture) per giustificare l'importo richiesto, sarà necessario:</p> <p>a) Acquisire le fatture prima di liquidare il contributo?</p> <p>b) Il contributo viene liquidato post erogazione e poi si richiedono le fatture al cliente</p> <p>c) Preventivi e autodichiarazione sono sufficienti per procedere con la liquidazione del contributo</p>	<p>la facoltà della Regione di effettuare verifiche sulla veridicità dei dati auto dichiarati.</p>
--	--	---	--